



COMUNE DI SEREGNO
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**REGOLAMENTO PER
GLI SPETTACOLI VIAGGIANTI,
I PARCHI DIVERTIMENTO
E
MANIFESTAZIONI VARIE**

Approvato con Delibera del Commissario Straordinario n° 5 del 31 gennaio 2018 assunta con i poteri del Consiglio Comunale

Indice

Titolo I – Principi Generali e Ordinamento

- Articolo 01 – Disposizioni generali
- Articolo 02 – Destinazione delle aree
- Articolo 03 – Commissione consultiva
- Articolo 04 – Concessione delle aree
- Articolo 05 – Durata delle manifestazioni

Titolo II – Luna Park

- Articolo 06 – Inizio attività

Capo I – Operatori dello spettacolo viaggiante

- Articolo 07 – Commissione organizzativa Luna Park
- Articolo 08 – Organico dei partecipanti aventi diritto
- Articolo 09 – Composizione del Luna Park
- Articolo 10 – Presentazione delle domande
- Articolo 11 – Rinuncia e mancata partecipazione
- Articolo 12 – Sostituzione dell'attrazione
- Articolo 13 – Cambio dell'attrazione
- Articolo 14 – Successione nell'esercizio e trasferimento
- Articolo 15 – Gestione dell'attrazione e personale coadiutore
- Articolo 16 – Approvazione graduatoria aventi diritto

Capo II – Attività commerciali

- Articolo 17 – Attività commerciali operanti nel Luna Park
- Articolo 18 – Presentazione delle domande
- Articolo 19 – Composizione dell'organico e formazione graduatoria dei partecipanti
- Articolo 20 – Successione nell'esercizio e trasferimento

Capo III – Norme generali

- Articolo 21 – Esito dell'istruttoria e formazione della pianta del plateatico
- Articolo 22 – Deposito cauzionale, COSAP e TARI
- Articolo 23 – Allestimento del Luna Park
- Articolo 24 – Accesso e presenza dei caravan
- Articolo 25 – Accesso, montaggio e smontaggio delle attrazioni
- Articolo 26 – Sanzioni amministrative, sanzioni accessorie, misure interdittive
- Articolo 27 – Attività di vigilanza
- Articolo 28 – Norma residuale

Titolo III – Circhi equestri

- Articolo 29 – Disposizioni generali
- Articolo 30 – Concessione aree
- Articolo 31 – Deposito cauzionale e TARI

Articolo 32 – Autorizzazione di plateatico
Articolo 33 – Rinuncia al plateatico
Articolo 34 – Obblighi relativi all'espletamento dell'attività
Articolo 35 – Sanzioni e penali
Articolo 36 – Sospensione e revoca della concessione

Titolo IV – Manifestazioni varie

Articolo 37 – Concessione delle aree
Articolo 38 – Deposito cauzionale e TARI
Articolo 39 – Autorizzazione di plateatico
Articolo 40 – Rinuncia al plateatico
Articolo 41 – Obblighi relativi all'espletamento dell'attività
Articolo 42 – Sanzioni e penali
Articolo 43 – Sospensione e revoca della concessione

Titolo V – Norme finali

Articolo 44 – Norme finali

Titolo I – Principi Generali e Ordinamento

Articolo 1 – Disposizioni generali

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di attività dello spettacolo viaggiante, comprese le manifestazioni circensi, ai sensi della L. 337/68 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione. Il presente regolamento disciplina altresì ogni manifestazione che si svolge nella medesima area.
2. Sono considerate attrazioni di spettacolo viaggiante quelle comprese nell'elenco ministeriale di cui all'art. 4 della L. 337/68 e successive modifiche e integrazioni e relative norme di attuazione e rispondenti a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18/05/2007 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla registrazione e codice identificativo delle attività.

Articolo 2 – Destinazione delle aree

1. Le attività di spettacolo viaggiante e le manifestazioni circensi, devono avere luogo su aree comunali destinate a tale scopo ai sensi della L. 337/68 e successive modifiche e integrazioni e norme di attuazione.
2. L'elenco delle aree disponibili, redatto dalla Giunta comunale, ai sensi dell'art. 9 c. 2 L. 337/68 viene aggiornato ogni anno. Nel caso in cui la Giunta comunale non ravvisi la necessità di modificare l'elenco di cui sopra si intende confermato l'ultimo elenco redatto.
3. Il Comune, provvederà a renderle idonee all'uso con le necessarie opere di urbanizzazione e dotazioni di sicurezza passiva previste dalle normative vigenti.
4. L'area destinata al Luna Park, alle manifestazioni circensi ed alle manifestazioni varie oggetto del presente regolamento è quella indicata nell'elenco di cui al c. 2 del presente articolo.

Articolo 3 – Commissione Consultiva

1. Per gli adempimenti di cui all'art. 2 c. 2 del presente Regolamento è costituita una Commissione Consultiva paritetica nominata dal Sindaco.

La Commissione è composta da:

- a. Assessore delegato, che la presiede;
 - b. Dirigente del Servizio competente;
 - c. cinque rappresentanti delle Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale degli esercenti di circhi equestri e dello spettacolo viaggiante;
 - d. tre rappresentanti dei seguenti uffici: Ecologia, Ufficio Tecnico e Polizia Locale.
2. La Commissione di cui al comma 1 del presente articolo viene costituita e convocata solo nel caso in cui la Giunta comunale ravvisi la necessità di modificare l'ultimo elenco redatto delle aree di cui all'art. 2 c. 2 del presente Regolamento.

Articolo 4 – Concessione delle aree

1. L'occupazione delle aree di cui all'art. 2 del presente Regolamento è subordinata al rilascio di concessione per l'occupazione di suolo pubblico ad ogni singolo esercente, previo il pagamento del relativo canone secondo le modalità previste dalle norme e dai vigenti regolamenti in materia.
2. I giorni di montaggio e smontaggio delle strutture e/o attrezzature, così come previsti all'artt. 25 c. 1, 30 c. 3 e 37 c. 3 del presente Regolamento, non sono assoggettati all'applicazione del canone per l'occupazione temporanea del suolo pubblico. Se l'occupazione viene effettuata per periodi maggiori, rispetto a quelli concessi sarà comunque dovuto il pagamento del canone per ogni giorno di protrazione dell'occupazione effettivamente realizzata, computando anche il periodo concesso per lo smontaggio, a meno che le operazioni di allestimento e sgombero dell'area non siano prolungate per cause di forza maggiore debitamente documentate.
3. La concessione delle aree in occasione dell'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante è rilasciata dal Dirigente del Servizio competente ex artt. 68 e 69 TULPS approvato con R.D. 773/31.
4. La sola concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante che rimane disciplinata dagli artt. 68 e 69 del TULPS approvato con R.D. 773/31.
5. Il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione, nonché dell'autorizzazione, prima dell'inizio dell'occupazione.
6. Il provvedimento di concessione e di autorizzazione ha carattere personale e non è trasferibile ad altri soggetti.

Articolo 5 – Durata delle manifestazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune con specifico atto del Dirigente del Servizio competente, indica almeno 150 (centocinquanta) giorni prima dell'inizio dell'evento il periodo di svolgimento del Luna Park.
Per i circhi equestri si seguono le disposizioni dell'art. 30 cc. 1 e 3 del presente Regolamento.
Per le manifestazioni varie si seguono le disposizioni dell'art. 37 cc. 2 e 4 del presente Regolamento.

Titolo II – Luna Park

Articolo 6 – Inizio attività

1. Non possono essere concesse autorizzazioni allo svolgimento di altre manifestazioni, nei 60 (sessanta) giorni precedenti lo svolgimento del Luna Park.
2. L'inizio dell'attività del Luna Park avviene solo successivamente al sopralluogo ed al parere favorevole allo svolgimento delle manifestazioni, da parte del competente organo di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Tale parere viene espresso facendo riferimento

alla documentazione depositata presso gli Uffici competenti da parte del tecnico incaricato dalla Commissione organizzativa Luna Park di cui all'art. 7 c. 7 del presente Regolamento.

3. Le singole attrazioni di spettacolo viaggiante possono iniziare la loro attività solo dopo aver adempiuto a quanto previsto delle norme vigenti e dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Capo I – Operatori dello spettacolo viaggiante

Articolo 7 – Commissione organizzativa Luna Park

1. In occasione del Luna Park, gli operatori devono eleggere entro 10 (dieci) giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande una Commissione organizzativa composta da 5 (cinque) membri di cui 4 (quattro) rappresentativi di tutti gli attrazionisti ed 1 (uno) rappresentativo degli ambulanti.
2. L'elezione avviene secondo le modalità prescelte dagli operatori, sulle quali l'Amministrazione Comunale non si esprime.
3. I nominativi dei componenti della Commissione organizzativa devono essere comunicati al Dirigente del Servizio competente entro 10 (dieci) giorni dal termine per l'elezione della stessa.
4. Se entro la data di cui al comma precedente non perverranno i nominativi dei componenti la Commissione organizzativa, il Dirigente del Servizio competente entro i successivi 10 (dieci) giorni individuerà i 5 (cinque) membri estraendoli a sorte tra coloro che hanno presentato la domanda di partecipazione al Luna Park.
5. I soggetti estratti a far parte della Commissione consultiva, a loro volta, possono delegare altri soggetti entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della nomina.
6. La Commissione ha natura consultiva.
7. La Commissione organizzativa cura tutti i rapporti con l'Amministrazione Comunale e dovrà comunicare via Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio del Luna Park il nominativo del tecnico incaricato per la redazione della planimetria di cui all'art. 21 c. 1 del presente Regolamento.

Articolo 8 – Organico dei partecipanti aventi diritto

1. L'organico delle attrazioni individuate può essere oggetto di revisione in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Dirigente del Servizio competente, qualora ne ravveda la necessità, tenuto conto, in quanto possibile della graduatoria di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
2. Qualora a causa di rinunce o esclusioni per una delle cause previste dal presente Regolamento ci siano posti vuoti è possibile ammettere la partecipazione di attrazioni “**fuori organico**”.
3. L'ammissione delle suddette attrazioni, verrà determinata dal Dirigente del Servizio competente tenendo conto della necessità di mantenere l'interesse del pubblico sulla

manifestazione; inoltre criterio preferenziale per l'ammissione dell'attrazione sarà l'attribuzione della qualifica di **“attrazione novità”**.

4. La qualifica di **“attrazione novità”** è attribuibile a quelle tipologie di attrazione diverse da altre presenti nel Luna Park e che non siano state presenti nel Luna Park negli ultimi tre anni. Nella compilazione della domanda deve essere specificato che trattasi di **“attrazione novità”**.
5. E' prevista la redazione di una graduatoria delle attrazioni novità, in base alle domande presentate nell'anno, in ordine decrescente secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. più recente anno di fabbricazione;
 - b. numero degli anni di assenza dal Luna Park di Seregno;
 - c. numero di protocollo generale di presentazione.
6. L'ammissione di un'attrazione **“fuori organico”**, con eventuale qualifica di attrazione novità, non comporta diritti acquisiti per l'inserimento nell'organico di Luna Park e in ogni caso la domanda deve essere presentata almeno 120 (centoventi) giorni prima dell'inizio della manifestazione, lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande relative ad attrazioni presenti in organico.

Articolo 9 – Composizione del Luna Park

1. Al fine di garantire una presenza equilibrata all'interno del Luna Park, possono essere contemporaneamente presenti:
 - a. attrazioni grandi¹: non più di 1 dello stesso tipo e fino ad un massimo di 10;
 - b. attrazioni medie¹: non più di 3 dello stesso tipo e fino ad un massimo di 35;
 - c. attrazioni piccole¹: fino ad un massimo di 15;
 - d. attrazioni novità: non più di 3 in relazione agli spazi disponibili e alle condizioni di cui all'articolo precedente.
2. Non possono essere aumentate le dimensioni delle attrazioni rispetto a quelle autorizzate.
3. Inoltre le dimensioni devono essere quelle relative al cerchio o al rettangolo tracciabile intorno all'attrazione in modo da contenerla completamente, compreso i suoi organi in volo. Se la cassa è esterna a questo cerchio o rettangolo, deve essere specificato.
4. Sono **“piccole attrazioni a funzionamento semplice”**¹ gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento con unica gettoniera, per la gestione dei quali non è richiesta la presenza continua di una persona, né per la distribuzione dei gettoni né per l'assegnazione di eventuali premi e che consentono di giocare ad una sola persona per volta.
5. Su tali apparecchi deve essere indicato, in modo ben visibile, il nominativo del titolare ed il suo recapito in piazza.
6. Le **“piccole attrazioni a funzionamento semplice”** vengono suddivise nelle seguenti tipologie:

¹ Ai sensi dell'art. 4 Legge 18-03-1968 N. 337 e successive modifiche e integrazioni

- a. apparecchi forza muscolare;
 - b. astrologia o oroscopo;
 - c. basket;
 - d. bigliardini calcio balilla;
 - e. bigliardini vari;
 - f. calciometro;
 - g. cannoncino o trenino forza muscolare;
 - h. discobolo o gioco geometrico;
 - i. pianta chiodi;
 - j. pugnometro;
 - k. soggetti a dondolo;
 - l. tiri meccanici o videogiochi;
 - m. tiro in porta;
7. Ogni concessionario anche se titolare di più attrazioni può installare fino a due “**piccole attrazioni a funzionamento semplice**” e comunque l’ingombro complessivo sul plateatico non può essere superiore a mq. 4,00.

Articolo 10 – Presentazione delle domande

1. Coloro i quali intendono ottenere l’autorizzazione ad installare attrazioni di spettacolo viaggiante nel Luna Park devono presentare la domanda di autorizzazione mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o mediante la procedura on-line del Sistema Telematico Regionale, almeno 120 (centoventi) giorni prima dell’inizio della manifestazione.
2. La domanda deve essere redatta su apposito modulo predisposto dagli Uffici competenti e deve essere corredata dei seguenti documenti:
 - a. autorizzazione di spettacolo viaggiante con l’indicazione dei codici identificativi delle attrazioni, aggiornata al momento della presentazione della domanda;
 - b. collaudo delle attrazioni;
 - c. assicurazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante;
 - d. documento di identità del richiedente e dei soggetti eventualmente delegati.
3. I documenti relativi all’assicurazione ed al collaudo devono essere validi per tutta la durata della manifestazione.
4. L’incompletezza e/o l’accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda comporterà oltre alle altre sanzioni di legge, quelle previste dall’art. 23 c. 5 lett. a) del presente Regolamento.
5. Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione, rimanendo impregiudicata la facoltà degli Uffici competenti ad operare verifiche e controlli, anche nel corso della manifestazione con tutti i mezzi consentiti dalla Legge.

Articolo 11 – Rinuncia e mancata partecipazione

1. L’operatore inserito in organico che intende rinunciare alla partecipazione al Luna Park per l’anno di riferimento è tenuto a comunicarlo almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio dell’evento.

2. La rinuncia dopo la data di cui al comma precedente si intende presentata per tutte le attrazioni inserite in organico del Luna Park, ed è ammessa solo nei seguenti casi:
 - a. malattie certificate del titolare, coniuge o figli, tali da impedire il regolare svolgimento dell'attività;
 - b. guasti o gravi danni subiti dall'attrazione, certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.
3. Qualora la rinuncia sia comunicata dopo la data di cui al c. 1 del presente articolo, l'Amministrazione Comunale trattiene il deposito cauzionale e il canone di occupazione di suolo pubblico già versati.
4. Se la rinuncia avviene senza giustificato motivo, oltre a quanto previsto dal c. 3 del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all'art. 26 c. 5 lett. b) del presente Regolamento.
5. La mancata presentazione della domanda di partecipazione al Luna Park per due volte nell'arco di cinque anni, comporta per i concessionari in organico la perdita del diritto all'autorizzazione e per i fuori organico e novità l'esclusione dal Luna Park per i successivi tre anni.

Articolo 12 – Sostituzione dell'attrazione

1. La richiesta di sostituzione deve essere inoltrata al Dirigente del Servizio competente non oltre la data di cui all'art.10 c. 1 del presente Regolamento e deve riguardare attrazioni presenti nella licenza di esercizio dell'operatore e nella sua piena disponibilità, con esclusione di quelle di cui l'operatore abbia semplicemente l'uso per un tempo determinato.
2. L'attrazione in sostituzione acquisisce il punteggio in graduatoria dell'attrazione sostituita.
3. La sostituzione può essere richiesta anche ogni anno.

Articolo 13 – Cambio dell'attrazione

1. La richiesta di cambio deve essere inoltrata al Dirigente del Servizio competente almeno 15 giorni prima la data di cui all'art. 25 c. 1 del presente Regolamento.
2. Il cambio è consentito solo nel caso in cui l'operatore si trovi nell'impossibilità di disporre della propria, a causa di un sinistro accertato e debitamente documentato e non sia possibile un suo ripristino entro la data di inizio del Luna Park, sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario.
3. Il cambio può avvenire solo con attrazione con ingombro totale uguale o inferiore a quello preventivamente autorizzato e nel rispetto dei vincoli di cui all'art. 9 c. 1 del presente Regolamento.
4. Il Dirigente del Servizio competente si riserva la facoltà di chiedere certificazione anche peritale e fotografica, prima di concedere il cambio richiesto.

Articolo 14 – Successione nell'esercizio e trasferimento

1. La successione nell'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante all'interno del Luna Park, può avvenire sia mortis causa sia per atto inter vivos. In caso di decesso del titolare dell'attrazione, il punteggio acquisito deve ritenersi interamente trasferito all'erede legittimo che subentra nella gestione. Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più figli, l'Amministrazione Comunale riterrà valido un atto Notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi un unico successore.
2. In caso di trasferimento dell'attrazione per atto tra vivi, il nuovo titolare subentra nella posizione di graduatoria del cedente.

Articolo 15 – Gestione dell'attrazione e personale coadiutore

1. Il titolare dell'attrazione di spettacolo viaggiante per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione ex artt. 68-80 T.U.L.P.S. può gestirla direttamente o a mezzo di rappresentante/i espressamente nominato/i per iscritto nella domanda di partecipazione e con l'assenso scritto da parte del/i delegato/i. E' tassativamente vietata ogni forma di sub-concessione. La variazione dei rappresentanti deve essere comunicata al competente Ufficio almeno 10 giorni prima la data di inizio della manifestazione. Durante l'orario di chiusura notturna del Luna Park, non è ammessa la presenza di personale anche in organico all'attrazione. Tale presenza può essere ammessa in via straordinaria e previa comunicazione al Dirigente del Servizio competente, soltanto per effettuare interventi di riparazione e/o manutenzione dell'attrazione.

Articolo 16 – Approvazione graduatoria aventi diritto

1. Viene redatta dal Dirigente del Servizio competente la graduatoria degli aventi diritto alla partecipazione, con i criteri di aggiudicazione del punteggio di seguito elencati:
 - a. Ai titolari presenti al Luna Park, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento verrà mantenuta valida la graduatoria risultante dagli atti del competente ufficio;
 - b. anzianità di frequenza al Luna Park con il medesimo tipo di attrazione, attribuzione di 10 (dieci) punti per anno;
 - c. anzianità di domanda al Luna Park con il medesimo tipo di attrazione, attribuzione di 1.50 punti per anno;
 - d. anzianità di esercizio con il medesimo tipo di attrazione, attribuzione di 1 (uno) punto per anno.
 - e. Nel caso di subentro per atto inter vivos o mortis causa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
2. Entro 150 (centocinquanta) giorni dalla fine del Luna Park, viene redatta, con determina del Dirigente Responsabile del competente Servizio, la nuova graduatoria dei presenti.

Capo II – Attività commerciali

Articolo 17 – Attività commerciali operanti nel Luna Park

1. Le attività commerciali operanti nel Luna Park sono sottoposte alla disciplina della L.R. 6/2010 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono considerate attività complementari al Luna Park, quelle del settore alimentare e più specificatamente i banchi gastronomici e di dolci inseriti all'interno del Luna Park.
3. Non possono essere apportate modifiche alle dimensioni dei banchi rispetto a quelle autorizzate.
4. La sistemazione dei banchi dovrà essere effettuata in modo da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni e dovrà altresì essere indicata nella planimetria di cui all'art. 21 c. 1 del presente Regolamento.

Articolo 18 – Presentazione delle domande

1. Gli operatori delle attività commerciali devono presentare la domanda di autorizzazione mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o attraverso la procedura on-line del Sistema Telematico Regionale, almeno 120 (centoventi) giorni prima dell'inizio della manifestazione.
2. Sono tenuti all'osservanza degli orari stabiliti dall'art. 23 cc. 4 e 5 del presente Regolamento, garantendo la presenza per tutta la durata della manifestazione.
3. Per quanto riguarda le ipotesi di mancata partecipazione, si rimanda a quanto stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento.

Articolo 19 – Composizione dell'organico e formazione graduatoria dei partecipanti

1. L'organico dei partecipanti è composto da un numero di operatori stabilito annualmente in funzione delle domande presentate.
2. Visto l'art. 5 del Regolamento comunale per la concessione di aree per le attività dello spettacolo viaggiante approvato con delibera del C.C. 213 del 27/11/1997, non sarà ammessa più di una attrazione per richiedente, fatti salvi i diritti acquisiti prima dell'entrata in vigore del predetto regolamento.
3. Decorso il termine per la presentazione delle domande come indicato dall'art. 18 c. 1 del presente Regolamento, il Dirigente del Servizio competente redige l'organico degli aventi diritto in ordine decrescente, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a. numero di presenze, intesa come partecipazione effettiva al Luna Park;
 - b. anzianità risultante dal registro delle imprese della Camera di Commercio;
 - c. ordine cronologico di presentazione della domanda risultante dal protocollo generale.

Articolo 20 – Successione nell’esercizio e trasferimento

1. Per la successione nelle attività commerciali si applicano per quanto compatibili le disposizioni dell’art. 14 del presente Regolamento.

Capo III – Norme generali

Articolo 21 – Esito dell’istruttoria e formazione della pianta del plateatico

1. L’esito dell’istruttoria relativa alla concessione è notificato agli interessati nel termine di 30 (trenta) giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione delle domande di cui agli artt. 10 c. 1 e 18 c. 1 del presente Regolamento, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
2. La predisposizione della pianta logistica per la sistemazione delle singole attrazioni e dei banchi alimentari è a cura del tecnico incaricato dagli esercenti, di cui all’art. 7 c. 7 del presente Regolamento, per l’allestimento e la messa in sicurezza del Luna Park in ragione delle misure e caratteristiche proprie di ciascuna attrazione e banco alimentare ed in conformità delle prescrizioni dettate per la sicurezza dell’area dalle Autorità competenti e dalle normative vigenti.
3. La planimetria di cui al comma precedente sarà sottoposta almeno 60 (sessanta) giorni prima dell’avvio del Luna Park al Dirigente del Servizio competente per la verifica ed il controllo.
4. Ultimata la verifica, entro i successivi 15 (giorni) dal ricevimento, sarà restituita al tecnico incaricato.
5. La planimetria integrata delle eventuali modifiche indicate dal Dirigente, dovrà essere presentata dal tecnico incaricato in n. 5 (cinque) copie cartacee e n. 1 (una) in formato elettronico (.DWG), per l’approvazione e la pubblicazione almeno 20 (venti) giorni prima dell’avvio del Luna Park.

Articolo 22 – Deposito cauzionale, COSAP e TARI

1. I richiedenti devono effettuare un bonifico bancario a titolo di deposito cauzionale intestato alla Tesoreria del Comune di Seregno almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio del Luna Park, così quantificato:
 - a. piccole attrazioni € 100,00;
 - b. medie attrazioni € 200,00;
 - c. grandi attrazioni € 300,00;
 - d. attrazioni novità e fuori organico € 300,00;
 - e. banchi alimentari e/o gastronomia € 200,00.
2. Gli atti di liquidazione relativi alla restituzione del deposito cauzionale sono predisposti entro 90 giorni dalla fine della manifestazione. In caso di mancata riscossione del deposito cauzionale entro i 60 giorni successivi dall’emissione del mandato di pagamento, il deposito cauzionale viene definitivamente incamerato dal Comune.
3. Almeno 30 (trenta) giorni prima dell’inizio del Luna Park deve essere versato anche il corrispondente importo per il pagamento della COSAP.

4. Gli operatori sono tenuti al pagamento della TARI almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio del Luna Park. Il mancato pagamento di quanto dovuto, entro il termine indicato, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 23 c. 5 lett. b) del presente Regolamento.
5. Le modalità per i versamenti di quanto previsto ai commi precedenti di questo articolo, verranno indicati dai competenti Uffici.
6. Il Comune recupera dal deposito cauzionale le spese sostenute per la riparazione di eventuali danni materiali e/o economici.
7. I titolari delle attrazioni di cui all'art. 7 c. 2 del presente Regolamento, dovranno effettuare i pagamenti di cui al presente articolo prima del ritiro della concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
8. In caso di rinuncia ai sensi dell'art. 11 cc. 1 e 2 del presente Regolamento le somme di cui ai commi precedenti saranno rimborsate a seguito di istanza dell'operatore del Luna Park.

Articolo 23 – Allestimento del Luna Park

1. La messa in sicurezza del Luna Park ed il relativo allestimento sono a cura e spese dei concessionari.
2. Rimangono a carico dell'Amministrazione Comunale le opere strettamente legate alla manutenzione dell'area destinata al Luna Park (pulizia iniziale e finale, derattizzazione, bagni chimici), mentre la fornitura idrica, elettrica e le luminarie sono a carico dei concessionari.
La tipologia delle luminarie utilizzate e la relativa ubicazione sarà soggetta a parere preventivo del Dirigente del Servizio competente.
3. E' assolutamente vietato l'utilizzo di impianti alimentati a GPL nonché il deposito di bombole di GPL all'interno del Luna Park.
4. Le attività del Luna Park seguiranno i seguenti orari: apertura ore 09.00 – chiusura ore 24.00.
5. In deroga dei valori limite di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 447/95, durante lo svolgimento del Luna Park l'uso degli impianti di diffusione sonora è tassativamente vietato dopo le ore 22.00. L'utilizzo degli amplificatori vocali (microfoni), sarà consentito in sordina sino alle ore 23.00.
6. Nelle ore serali, tutti gli esercenti sono obbligati a mantenere in funzione gli impianti di illuminazione delle singole attrazioni fino al termine delle attività del Luna Park. La presente disposizione non si applica nel caso d'inattività della totalità degli esercenti del Luna Park per condizioni meteorologiche avverse.
7. Gli esercenti sono altresì obbligati ad osservare tutte le norme e le disposizioni impartite da parte dell'Amministrazione Comunale in occasione della manifestazione nonché tutto quanto concerne il decoro e la sicurezza dell'impianto.

8. Il titolare di attività con presenza di animali, prima dell'inizio del Luna Park dovrà aver ottenuto il nullaosta igienico-veterinario rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica (Servizio Veterinario) dell'A.T.S. e attenersi a quanto previsto dal "*Regolamento comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana*" approvato con D.C.C. del 17/06/2014, n. 42.

Articolo 24 – Accesso e presenza dei caravan

1. All'atto della domanda di partecipazione, deve essere dichiarato il numero di caravan o case mobili con le relative misure.
2. Non sono ammessi più di due caravan o case mobili per ogni attrazione o gruppo di attrazioni, nel caso in cui lo stesso esercente possieda più di un'attrazione. La stessa limitazione si applica agli esercenti commerciali.
3. Agli esercenti ammessi al Luna Park, l'Ufficio competente rilascerà apposito contrassegno per ogni caravan o casa mobile al seguito che dovrà essere esposto in modo ben visibile onde consentire la verifica della regolarità dello stazionamento.
4. I caravan o case mobili devono accedere e parcheggiare soltanto nelle apposite aree individuate dall'Amministrazione comunale e destinate a tale scopo.
5. Non è ammessa la presenza all'interno del Luna Park di caravan, case mobili o altro tipo di ricovero abitativo.

Articolo 25 – Accesso, montaggio e smontaggio delle attrazioni

1. L'area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture, da 10 giorni prima fino a 5 giorni dopo il periodo di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
2. Gli autocarri e i carriaggi al servizio delle attrazioni nonché dei banchi alimentari sono ammessi nel Luna Park solo per il tempo necessario al montaggio, al termine del quale gli stessi dovranno essere parcheggiati nelle apposite aree indicate dal Comune.
3. Fanno eccezione gli autocarri o i rimorchi dotati di gruppo elettrogeno od altri impianti indispensabili per il corretto funzionamento dell'attrazione, la cui presenza nel Luna Park può essere ammessa dietro apposita richiesta del titolare e verifica da parte dell'Ufficio competente.
4. Gli autocarri o i rimorchi con gruppo elettrogeno o altri impianti dovranno essere posizionati in prossimità dell'attrazione ed il loro ingombro sarà considerato parte integrante di quello dell'attrazione.

Articolo 26 – Sanzioni amministrative, sanzioni accessorie e misure interdittive

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle relative Ordinanze adottate dal Sindaco sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della L. 16/01/2003, n.3.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689 ed alla Legge Regione Lombardia 01/02/2012, n. 1.
3. L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24/11/1981, n. 689, è individuata nel Dirigente Responsabile del competente Servizio.
4. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione, nonché gli operatori commerciali, sono tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte e delle specifiche disposizioni dirigenziali emesse in occasione di ogni singola manifestazione.
5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, sono sanzionate dal presente regolamento le sotto elencate violazioni, per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale:
 - a. **non veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione:**
 - Inammissibilità della domanda
 - Perdita di 50 punti nel punteggio di anzianità di presenza
 - Esclusione dal Parco per l'anno in corso e sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 450,00
 - Misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione
 - b. **mancata comunicazione di rinuncia, senza giustificati e gravi motivi di cui all'art. 10:**
 - Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
 - Perdita del versamento a titolo di cauzione
 - Perdita del versamento COSAP
 - Perdita di 10 punti nel punteggio acquisito
 - Esclusione dal Luna Park l'anno successivo
 - c. **arrivo delle attrazioni oltre i termini previsti dall'art. 25:**
 - Esclusione dal Luna Park per l'anno in corso
 - Perdita del versamento a titolo di cauzione
 - Perdita del versamento COSAP
 - d. **difformità tra le misure dichiarate e quelle effettive riscontrabili ad installazione avvenuta, ovvero installazione dell'attrazione parzialmente o totalmente al di fuori degli spazi concessi:**
 - Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
 - Perdita del punteggio dell'attrazione acquisito per l'anno in corso
 - Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
 - In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione
 - e. **modifiche e/o trasformazioni dell'attrazione autorizzata che determinino una variazione di tipologia della stessa:**
 - Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 450,00
 - Perdita del punteggio dell'attrazione acquisito per l'anno in corso
 - Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione

- In caso di inottemperanza misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione
- f. **sostituzione non autorizzata dell'attrazione:**
- Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 450,00
 - Sanzione accessoria della sospensione dell'attività e ripristino delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione
 - In caso di inottemperanza, misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione
 - Perdita del punteggio dell'attrazione acquisito per l'anno in corso
- g. **impiego, nella gestione dell'attrazione, di personale delegato diverso da quello indicato nella domanda di partecipazione:**
- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
 - Sanzione accessoria della sospensione dell'attività
 - In caso di recidiva specifica di tale violazione: sanzione da € 100,00 a € 500,00
 - In caso di particolari gravità, può essere disposta la chiusura dell'attività
- h. **inosservanza dell'orario di esercizio:**
- Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00
 - Sanzione accessoria della sospensione dell'attività
 - In caso di recidiva specifica di tale violazione: sanzione da € 100,00 a € 500,00, con perdita di 5 punti nel punteggio dell'attrazione acquisito per l'anno in corso
 - In caso di particolari gravità, può essere disposta la chiusura dell'attività
- i. **inosservanza degli orari per l'utilizzo di apparecchiature sonore:**
- Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00
 - Sanzione accessoria della sospensione dell'attività
 - In caso di recidiva specifica di tale violazione: sanzione da € 100,00 a € 500,00, con perdita di 5 punti nel punteggio dell'attrazione acquisito per l'anno in corso
 - In caso di particolari gravità, può essere disposta la chiusura dell'attività
- j. **emissioni sonore superiori ai limiti di legge:**
- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
 - Sanzione accessoria del ripristino immediato dei limiti di emissione
 - In caso di recidiva specifica di tale violazione: sanzione da € 100,00 a € 500,00, con perdita di 5 punti nel punteggio dell'attrazione acquisito per l'anno in corso
 - In caso di particolari gravità, può essere disposta la chiusura dell'attività
- k. **presenza all'interno delle attrazioni o locali accessori di personale non autorizzato, durante l'orario di chiusura notturno del Luna Park:**
- Sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 150,00
 - Perdita di 2 punti nel punteggio dell'attrazione acquisito per l'anno in corso
- l. **smontaggio totale o parziale dell'attrazione prima del termine dell'ultimazione della manifestazione:**
- Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 450,00
 - Perdita di 5 punti nel punteggio dell'attrazione acquisito per l'anno in corso

- m. **mancato rispetto dei termini per lo smontaggio dell'attrazione e l'abbandono dell'area:**
- Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 450,00
 - Perdita di 5 punti nel punteggio dell'attrazione acquisito per l'anno in corso
 - Nel caso in cui l'esercente non provveda allo smontaggio ed all'abbandono dell'area entro venti giorni dal termine di ultimazione della manifestazione, il Comune provvederà alla rimozione coattiva dell'attrazione, addebitandone le spese di rimozione e custodia all'esercente stesso. In tale evenienza sarà disposta anche l'esclusione dal Luna Park per i successivi due anni
- n. **mancata ottemperanza alla sanzione accessoria della sospensione e del ripristino dell'attività entro il giorno successivo a quello della notifica della disposizione:**
- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
 - Perdita di 20 punti nel punteggio dell'attrazione acquisito per l'anno in corso
 - Esclusione dal Luna Park per i successivi due anni
- o. **mancata ottemperanza alla misura interdittiva della chiusura dell'attività e smontaggio dell'attrazione, impartita dal Dirigente Responsabile del competente Servizio entro lo stesso giorno dalla notifica della disposizione:**
- Sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 450,00
 - Chiusura coattiva dell'attrazione
 - Esclusione definitiva dall'organico del Parco.
- p. **per ogni altra violazione al presente Regolamento non specificatamente sanzionata dai commi precedenti:**
- Sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
6. Qualora i comportamenti irregolari, le inadempienze e/o i comportamenti omissivi costituiscano anche violazione a norme di legge, le summenzionate sanzioni per violazioni regolamentari sono da considerarsi aggiuntive e non sostitutive di eventuali altre sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.
7. Per le sanzioni di cui al presente Regolamento è ammesso il pagamento entro 30 giorni dal giorno della contestazione o notifica del verbale
8. Per le sanzioni di cui al presente Regolamento è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Dirigente del Servizio competente.

Articolo 27 – Attività di vigilanza

1. La Polizia Locale e gli altri organi di Polizia vigilano sul corretto svolgimento della manifestazione, in funzione delle rispettive attribuzioni, in relazione al rispetto delle norme del presente Regolamento

Articolo 28 – Norma residuale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, valgono le norme degli altri Regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili alle fattispecie previste dal presente Regolamento.
2. I provvedimenti contingibili ed urgenti, dovranno essere adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano

l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e saranno comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione, così come previsto dall'art. 54 della L. 267/2000.

Titolo III – Circhi equestri

Articolo 29 – Disposizioni generali

1. Si definiscono attività circensi quelle previste dalla L.337/68, dalle circolari Ministeriali n. 4 del 4/6/86 e del 27/9/89 n. 4803/30 e successive modificazioni.

Articolo 30 – Concessione delle aree

1. Nel Comune di Seregno possono essere rilasciate concessioni per spettacoli circensi nei seguenti due periodi:
dal 15 maggio al 30 giugno e dal 01 dicembre al 15 gennaio.
Nei suddetti periodi può essere insediato un solo circo equestre.
2. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico per le attività circensi è rilasciata dal Dirigente del Servizio competente.
3. La concessione dell'area potrà avere la durata massima di 30 (trenta)giorni, compreso il montaggio e lo smontaggio, salvo ulteriore proroga da concedersi a seguito di idonea istanza, da parte dell'interessato, valutata dal Dirigente del Servizio competente.

Articolo 31 – Deposito cauzionale e TARI

1. Il titolare deve effettuare un bonifico bancario a titolo di deposito cauzionale intestato alla Tesoreria del Comune di Seregno, almeno 20 (venti) giorni prima del periodo di inizio attività quantificato in € 500,00.
2. Il Comune recupera da detto deposito cauzionale le somme derivanti da spese sostenute per riparazione di eventuali danni materiali e/o economici.
3. Gli atti di liquidazione relativi alla restituzione del deposito cauzionale sono predisposti entro 60 (sessanta) giorni dalla fine dell'attività. In caso di mancata riscossione entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'emissione del mandato di pagamento, questo viene definitivamente incamerato dall'Amministrazione comunale.
4. Il titolare dovrà effettuare il pagamento della TARI con le modalità indicate dall'Ufficio Tributi – Servizio Entrate che dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione di accoglimento dell'istanza.

Articolo 32 – Autorizzazione di plateatico

1. Per ottenere l'autorizzazione di plateatico il titolare dell'attività circense deve presentare la domanda, nel periodo indicato al comma successivo, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o attraverso la procedura on-line del Sistema Telematico Regionale, redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e corredata dai documenti richiesti.

2. La domanda dovrà pervenire almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio delle rappresentazioni.
3. L'ordine di priorità è stabilito in base alla data del protocollo generale.
4. L'Ufficio competente invierà comunicazione d'accoglimento o diniego dell'istanza. In caso di accoglimento sarà richiesto il pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico. Tale pagamento dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione di accoglimento dell'istanza.
5. Le domande presentate oltre al termine di cui al comma 2 del presente articolo saranno rigettate.

Articolo 33 – Rinuncia al plateatico

1. Una volta comunicato l'accoglimento della domanda, la rinuncia al plateatico sarà considerata giustificata solo nei seguenti casi:
 - a. malattie certificate del titolare, coniuge o figli, tali da impedire il regolare svolgimento dell'attività;
 - b. guasti o gravi danni subiti agli impianti, certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.
2. La rinuncia giustificata dovrà essere comunicata al Dirigente del Servizio competente, per l'eventuale accoglimento, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
3. Se la rinuncia avviene senza un giustificato motivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione Comunale trattiene il deposito cauzionale e il canone di occupazione di suolo pubblico già versati. Si applicano altresì le sanzioni di cui all'art. 35 c. 5 lett. a) del presente Regolamento.
4. In caso di rinuncia ai sensi del c. 1 del presente articolo le somme di cui agli articoli 31 cc. 1 e 4 e 32 c. 4 del presente Regolamento precedenti saranno rimborsate a seguito di istanza del titolare del circo equestre.

Articolo 34 – Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

1. Il concessionario almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'installazione dovrà produrre tutta la documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sia in formato elettronico che cartaceo.
2. Nel caso in cui sia necessario l'intervento della competente Commissione di Vigilanza su Locali di Pubblico Spettacolo, oltre alla documentazione di cui al comma precedente dovranno essere presentate. n. 4 (quattro) copie cartacee.
3. Il richiedente dovrà provvedere al ritiro dell'autorizzazione previa esibizione dell'avvenuto pagamento del canone relativo alla concessione per l'occupazione del suolo pubblico, prima dell'inizio degli spettacoli.
4. Nella conduzione dell'attività il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari e/o collaboratori che ne abbiano titolo.

5. Il titolare dovrà esercitare esclusivamente nell'area concessa con il divieto di installare in spazio privato.
6. Lo spazio assegnato non potrà essere sub concesso ad altro esercente l'attività circense.
7. Il concessionario è tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza. Deve inoltre provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi che solidi con le modalità concordate con il Servizio Ecologia del Comune.
8. A fine attività dovrà provvedere alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area. Dovrà altresì fornire prova documentale delle attività di disinfestazione e disinfezione eseguite in conto proprio o avvalendosi di ditta specializzata.
9. Il concessionario è tenuto al rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di occupazione del suolo pubblico, igiene urbana, inquinamento acustico e smaltimento rifiuti.
10. La violazione dei commi 7 e 8 del presente articolo, comporterà l'impossibilità di utilizzare l'area per l'anno solare successivo e il raddoppio della somma da versare a titolo cauzionale (€ 1.000,00) per la successiva 1^a domanda.
11. Il titolare del circo, con presenza di animali, prima dell'inizio dell'attività dovrà aver ottenuto il nullaosta igienico-veterinario rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica (Servizio Veterinario) dell'A.T.S. e attenersi a quanto previsto dal "*Regolamento comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana*" approvato con D.C.C. del 17/06/2014, n. 42.
12. I titolari delle attività circensi dovranno provvedere autonomamente alla richiesta della fornitura idrica ed elettrica in base alle normative vigenti.
13. E' assolutamente vietato utilizzare l'impianto antincendio per finalità diverse da quelle previste dalle normative vigenti.

Articolo 35 – Sanzioni e penali

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle relative Ordinanze adottate dal Sindaco sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della L. 16/01/2003, n.3.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689.
3. L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24/11/1981, n. 689 è individuata nel Dirigente del Servizio competente.
4. Il concessionario e gli altri soggetti coinvolti a vario titolo, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento in ogni sua parte e delle specifiche disposizioni e/o prescrizioni dirigenziali emesse in occasione di ogni singola concessione.
5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, sono sanzionate dal presente Regolamento per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale, le seguenti violazioni:

- a. **rinuncia dopo l'accoglimento della domanda senza i giustificati motivi di cui all'art. 33:**
 - sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
 - rigetto dell'istanza presentata per l'anno successivo.
 - b. **mancati versamenti di cui agli articoli 31 cc. 1 e 4 e 32 c. 4**
 - rigetto della domanda
 - c. **mancato rispetto dei tempi di permanenza**
 - sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 450,00
 - d. **mancato rispetto dei tempi di smontaggio**
 - sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 450,00
 - e. **per le altre violazioni non sanzionate specificatamente dal presente articolo**
 - sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
6. Per le sanzioni di cui al presente Regolamento è ammesso il ricorso entro 30 (trenta) giorni al Dirigente del Servizio competente.

Articolo 36 – Sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento, senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
2. Il Dirigente del Servizio competente potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge.

Titolo IV – Manifestazioni varie

Articolo 37 – Concessione delle aree

1. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico è rilasciata dal Dirigente del Servizio competente.
2. La concessione dell'area per lo svolgimento della manifestazione potrà avere la durata massima di 15 (quindici) giorni.
3. L'area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture, da 10 (dieci) giorni prima fino a 5 (cinque) giorni dopo il periodo di esercizio.
4. Tra la fine di una manifestazione e l'inizio di quella successiva devono trascorrere almeno 20 (venti) giorni.

Articolo 38 – Deposito cauzionale e TARI

1. Il titolare deve effettuare un bonifico bancario a titolo di deposito cauzionale intestato alla Tesoreria del Comune di Seregno almeno 20 (venti) giorni prima la data di inizio dell'attività, quantificato in € 500,00.

2. Il Comune recupera da detto deposito cauzionale le somme derivanti da spese sostenute per riparazione di eventuali danni materiali e/o economici.
3. Gli atti di liquidazione relativi alla restituzione del deposito cauzionale sono predisposti entro 60 (sessanta) giorni dalla fine dell'attività. In caso di mancata riscossione entro i 60 (sessanta) giorni successivi all'emissione del mandato di pagamento, questo viene definitivamente incamerato dall'Amministrazione comunale.
5. Il titolare dovrà effettuare il pagamento della TARI con le modalità indicate dall'Ufficio Tributi – Servizio Entrate che dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione di accoglimento dell'istanza.

Articolo 39 – Autorizzazione di plateatico

1. Per ottenere l'autorizzazione di plateatico il richiedente deve presentare la domanda, nel periodo indicato al comma successivo, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o attraverso la procedura on-line del Sistema Telematico Regionale, redatta su apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e corredata dai documenti richiesti
2. La domanda di autorizzazione dovrà pervenire almeno 30 (trenta) giorni prima della data di inizio della manifestazione.
3. L'ordine di priorità è stabilito in base alla data del protocollo generale.
4. Il Dirigente del Servizio Competente invierà comunicazione d'accoglimento o diniego dell'istanza. In caso di accoglimento sarà richiesto anche il versamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico. Tale pagamento dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione di accoglimento dell'istanza .
5. Le domande presentate oltre il termine di cui al comma 2 del presente articolo, saranno rigettate.

Articolo 40 – Rinuncia al plateatico

1. Una volta comunicato l'accoglimento della domanda, la rinuncia al plateatico sarà considerata giustificata solo per guasti o gravi danni subiti agli impianti, certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.
2. La rinuncia giustificata dovrà essere comunicata al Dirigente del Servizio competente, per l'eventuale accoglimento, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).
3. Se la rinuncia avviene senza un giustificato motivo di cui al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione Comunale trattiene il deposito cauzionale ed il canone di occupazione di suolo pubblico già versati. Si applicano altresì le sanzioni di cui all'art. 42 c. 5 lett. a) del presente Regolamento
4. In caso di rinuncia ai sensi del c. 1 del presente articolo le somme di cui agli articoli 38 cc. 1 e 4 e 39 c. 4 del presente Regolamento precedenti saranno rimborsate a seguito di istanza del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 41 – Obblighi relativi all'espletamento dell'attività

1. Il concessionario, almeno 20 (venti) giorni prima della data dell'installazione, dovrà produrre tutta la documentazione richiesta per il rilascio dell'autorizzazione sia in formato elettronico che cartaceo.
2. Nel caso in cui sia necessario l'intervento della competente Commissione di Vigilanza su Locali di Pubblico Spettacolo, oltre alla documentazione di cui al comma precedente dovranno essere presentate. n. 4 (quattro) copie cartacee.
3. Il richiedente dovrà provvedere al ritiro dell'autorizzazione, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del canone relativo alla concessione per l'occupazione del suolo pubblico, prima dell'inizio della manifestazione.
4. Nella conduzione dell'attività, il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari e/o collaboratori che ne abbiano titolo.
5. Il titolare dovrà esercitare esclusivamente nell'area concessa, con il divieto di installare in spazio privato.
6. Lo spazio assegnato non potrà essere sub concesso.
7. Il concessionario è tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza. Deve inoltre, provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi che solidi con le modalità concordate con il Servizio Ecologia del Comune.
8. A fine attività dovrà provvedere alla pulizia, disinfestazione e disinfezione integrale dell'area. Dovrà altresì fornire prova documentale delle attività di disinfestazione e disinfezione eseguite in conto proprio o avvalendosi di ditta specializzata.
9. Il concessionario è tenuto al rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di occupazione del suolo pubblico, igiene urbana, inquinamento acustico e smaltimento rifiuti.
10. In deroga dei valori limite di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 447/95, durante lo svolgimento della manifestazione l'uso degli impianti di diffusione sonora è tassativamente vietato dopo le ore 22.00. L'utilizzo degli amplificatori vocali (microfoni), sarà consentito in sordina sino alle ore 23.00. Ogni attività dovrà cessare inderogabilmente entro le ore 24.00.
11. Il concessionario dovrà provvedere autonomamente alla richiesta della fornitura idrica ed elettrica in base alle normative vigenti.
12. E' assolutamente vietato utilizzare l'impianto antincendio per finalità diverse da quelle previste dalle normative vigenti.

Articolo 42 – Sanzioni e penali

1. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed alle relative Ordinanze adottate dal Sindaco sono individuate, salvo diversa disposizione di legge, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, introdotto dall'art. 16 della L. 16/01/2003, n.3.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente regolamento sono applicate sulla base dei principi di cui alla Legge 24/11/1981, n. 689.
3. L'autorità amministrativa competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della Legge 24/11/1981, n. 689, è individuate nel Dirigente del Servizio competente.
4. Il concessionario e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento in ogni sua parte e delle specifiche disposizioni e/o prescrizioni dirigenziali emesse in occasione di ogni singola concessione.
5. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773, sono sanzionate dal presente Regolamento per le quali è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale, le seguenti violazioni:
 - a. **rinuncia dopo l'accoglimento della domanda senza i giustificati motivi di cui all'art. 40:**
 - sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
 - rigetto dell'istanza presentata per l'anno successivo.
 - b. **mancati versamenti di cui agli articoli 38 cc 1 e 5 e 39 c. 4**
 - rigetto della domanda
 - c. **mancato rispetto dei tempi di permanenza**
 - sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 450,00
 - d. **mancato rispetto dei tempi di smontaggio**
 - sanzione pecuniaria da € 150,00 a € 450,00
 - e. **per le altre violazioni non sanzionate specificatamente dal presente articolo**
 - sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 300,00
6. Per le sanzioni di cui al presente Regolamento è ammesso il ricorso entro 30 (trenta) giorni al Dirigente del Servizio competente.

Articolo 43 – Sospensione e revoca della concessione

1. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
2. Il Dirigente del Servizio competente potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali e delle disposizioni di legge.

Titolo V – Norme finali

Articolo 44 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuta esecutiva la delibera di approvazione, sarà pubblicato all'Albo Pretorio per i 15 (quindici) giorni consecutivi, a tutti gli effetti di legge, trascorsi i quali entrerà in vigore.

2. A decorrere dall'approvazione del presente Regolamento, è abrogato il Regolamento comunale per la concessione di aree per le attività dello spettacolo viaggiante approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 213 del 27/11/1997.
3. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alle norme di carattere generale ed al Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per l'applicazione del relativo canone.
4. Eventuali deroghe al presente Regolamento potranno essere disposte dal Sindaco soltanto per gravi e comprovati motivi di interesse o di ordine pubblico o gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza pubblica.